

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Approvato nel Collegio dei Docenti in data 13/09/2021

Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dall'art. 7 del T.U. 297/74, da successivi provvedimenti normativi e dalle disposizioni del CCNL.

Art.1 - Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Gli estranei non possono partecipare alle sedute del collegio docenti (art. 4 del D.P.R. n. 416/1974, non abrogato dal Testo Unico). E' consentito l'intervento a titolo consultivo di esperti esterni incaricati dall'Istituto con funzioni relative a processi e servizi.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

Art.2 - Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, dal docente collaboratore vicario o, in subordine, da uno dei Collaboratori appositamente delegato. Il Dirigente Scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'odg.;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

In qualità di presidente il Dirigente scolastico esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del collegio docenti.

Art.3 - Competenze

Il Collegio dei Docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istruzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione/progettazione dell'azione educativa e didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola, i programmi di insegnamento alle esigenze di coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
2. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto (CCNL 4/08/95 e ss.);
3. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento;
4. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e i Dipartimenti disciplinari;
5. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
6. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
7. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione così come disposto dalla L. 107/2015;
8. identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa.

Art.4 - Dipartimenti

Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e

vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie. I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5 - Programmazione dei lavori e Convocazione

- a) Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Nella prima seduta il Collegio discute e delibera le linee generali della programmazione didattica, educativa e formativa. Su proposta del Dirigente Scolastico approva il calendario annuale delle attività.
- b) Il Collegio è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti (escluso dal computo il Dirigente). In questa seconda ipotesi il Collegio docenti deve essere convocato entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- c) Il calendario annuale delle riunioni ordinarie del Collegio docenti è pubblicato entro il 31 ottobre a cura del Dirigente, sulla base dei criteri dello stesso Collegio; tale calendario è inserito nel Piano Annuale delle attività.
- d) In casi di particolare gravità o urgenza il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare in via straordinaria a brevissima scadenza dei Collegi docenti non previsti dal calendario annuale delle attività di cui alla lettera b) del presente articolo. Il carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.
- e) La convocazione ordinaria e straordinaria deve essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione; in caso di convocazione straordinaria con carattere urgente per fondati motivi è sufficiente che l'avviso sia recapitato 2 giorni prima della data di convocazione.
- f) La convocazione del Collegio docenti viene fatta dal Dirigente tramite circolare interna indirizzata ai docenti e deve indicare: l'O.d.g., la data e l'orario di inizio della riunione.
- g) Nel caso il Collegio docenti non possa essere fisicamente convocato nei locali della scuola, si svolge per via telematica con videoconferenza sulla piattaforma di istituto, secondo apposito regolamento.

Art. 6 - Validità della seduta

Le riunioni del Collegio Docenti avverranno in orario non coincidente con le lezioni.

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente deve essere giustificata nei tre giorni successivi alla seduta, mediante documentazione della giustificazione anche con autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica da consegnare al protocollo.

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata.

Qualora il numero legale non sia raggiunto, il presidente può procedere ad un secondo appello dopo mezz'ora dal primo. Se anche dopo il secondo appello non viene raggiunto il numero legale il presidente ne fa redigere atto verbale e il collegio si ritiene convocato per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora.

Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 7 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al collegio docenti è determinato dal dirigente scolastico, esaminate anche le eventuali proposte dei membri del collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola.

L'inserimento di argomenti all'O.d.g. può essere effettuata su richiesta di 1/3 dei componenti del Collegio entro 5 giorni lavorativi prima del giorno della riunione.

Anche al termine di ogni seduta ciascun docente può chiedere che uno specifico argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta si considera approvata se votata a maggioranza semplice dal collegio docenti.

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso. In casi particolari, e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato sino ad un giorno prima e comunicato a mezzo apposita circolare.

E' possibile, in caso di una necessità oggettiva emersa durante lo svolgimento della seduta, integrare l'O.d.g. a patto che tale necessità venga riconosciuta e legittimata dall'unanimità dei presenti.

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione e apre la seduta con il primo punto all'o.d.g.

L'ordine di trattazione dei punti posti all'O.d.g. può essere modificato, su proposta del Presidente o di un membro del Collegio, se nessuno si oppone. In caso di opposizione decide il Collegio, con votazione per alzata di mano.

Qualora la discussione di uno dei punti all'o.d.g. necessiti di materiale non facilmente reperibile con la normale diligenza, sarà cura del Dirigente Scolastico mettere a disposizione del Collegio la documentazione necessaria entro cinque giorni dalla data di convocazione del Collegio.

Art. 8 - Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. La discussione da parte dei vari membri del Collegio Docenti deve avvenire in un clima di rispetto, affinché ognuno possa esprimere la propria opinione liberamente, senza prevaricazioni.

Pertanto gli interventi dovranno avvenire uno alla volta e, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti. Non sono ammesse interruzioni né l'utilizzo di un tono di voce teso a impedire a ciascuno di esprimersi. Gli interventi devono essere pertinenti, costruttivi. Essi dovranno avvenire nel silenzio da parte degli altri componenti, che dovranno prestare attenzione a quanto avviene in aula. Nessuno può intervenire nella discussione se non ha prima chiesto ed ottenuto la facoltà di parola dal presidente. Se un membro del Collegio Docenti viola i principi di un civile e democratico dibattito, il dirigente sarà tenuto a richiamarlo ed eventualmente a togliergli la parola e, in base alla gravità del fatto, potrà procedere come previsto dalla legge. Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica prima della chiusura dell'argomento

dibattuto. Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del pensiero espresso. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

In caso di violazioni dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 9 - votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale) tranne le votazioni relative a persone, e comunque quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni Strumentali del PTOF, nel caso siano presenti più candidature per la stessa funzione strumentale, che avverranno con scrutinio segreto.

A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), conseguentemente l'astensione non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati).

A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. Non è consentita l'astensione sulle delibere del Collegio che riguardano adempimenti obbligatori previsti dalle norme.

In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente. In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

Se su un singolo argomento esistono due o più proposte, il Presidente mette ai voti ogni singola proposta e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all'o.d.g..

I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione nella stessa seduta.

Nel caso si verificano accertate irregolarità nella votazione, il presidente deve dichiararne la nullità e disporre una ripetizione. Nelle delibere va indicato anche il periodo/la data di validità, la scadenza del provvedimento, le tempistiche di aggiornamento e integrazioni o modifiche.

Art. 10 - Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio dei docenti, sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'o.d.g. In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'o.d.g. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Art. 12 - Verbale

Il Dirigente Scolastico individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del segretario il Dirigente Scolastico nomina un suo sostituto.

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto un verbale in forma sintetica a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta. La sottoscrizione del verbale si applica anche ai suoi eventuali allegati che rivestono una funzione di supporto e di memoria alla delibera assunta; gli allegati costituiscono pertanto parte integrante del verbale.

Il verbale deve contenere:

- a) L'oggetto in discussione;
- b) I nomi degli intervenuti ed una sintesi degli argomenti dell'intervento;
- c) Il testo della deliberazione;
- d) L'esito delle eventuali votazioni.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta. Il verbale da approvare viene pubblicato, almeno 5 giorni prima della seduta successiva, su bacheca del registro elettronico e rimarrà visibile per 15 giorni, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.

All'inizio di ogni seduta vengono raccolte le proposte di integrazione al verbale della seduta precedente, che si intende letto con detta pubblicazione su bacheca del registro elettronico. Quindi viene sottoposto a voto di approvazione in ordine ai contenuti ivi riportati.

Le proposte di variazioni non determinano la riapertura della discussione degli argomenti.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono trascritti su apposito registro cronologico che viene depositato in Presidenza. I verbali sono sempre consultabili su richiesta scritta di ogni docente che faccia parte del Collegio, sempre nei tempi fissati dal Dirigente Scolastico, il quale è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi.

Alla lettura del verbale e alla votazione sul medesimo non possono essere riservati, complessivamente, più di venti minuti.

Se entro questo termine il verbale non viene letto e approvato integralmente, il presidente del Collegio dichiara aggiornata la riunione e la scioglie.

Il Dirigente Scolastico convocherà il Collegio in data da definire.

Contro le delibere del Collegio Docenti, in quanto atti collegiali e quindi definitivi, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni.

NORME FINALI

Art. 13 Validità

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

L'approvazione avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in prima votazione. Nel caso di prima votazione con esito negativo si procede ad una seconda votazione.

Art. 14 Pubblicità

Copia del presente Regolamento è visibile sul sito del Liceo e viene pubblicato in Amministrazione trasparente – Atti Generali

Art. 15 Modifiche e integrazioni al Regolamento

Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento devono essere presentate al Presidente da almeno un terzo dei membri del collegio docenti mediante testo scritto, specificando parte, articolo e comma ai quali vanno riferite.

Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali proposte all'o.d.g. della seduta di collegio docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica, se le proposte vengono presentate durante una seduta, o all'o.d.g. della prima seduta programmata dopo il deposito delle stesse.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei due terzi dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.

Art. 16 Interpretazione delle norme del Regolamento

La risoluzione di dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento è rimessa al Dirigente Scolastico, ai docenti collaboratori e alle funzioni strumentali. Se le persone indicate non pervengono ad una interpretazione unanime ci si rimette alla volontà del collegio docenti, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Massafra, 13/09/2021

Il Presidente del Collegio
Prof.ssa Elisabetta Scalera